CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 152 codice privacy

Autorità giudiziaria ordinaria

Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, nonche' le controversie previste dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria. (26) Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 26 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26)

Versione in vigore dal 6 ottobre 2011, non più in vigore dal 19 settembre 2018 · versione 27

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice in materia di protezione dei dati personali
Estremi	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Parte	III — Tutela dell'interessato e sanzioni
Titolo	I — Tutela amministrativa e giurisdizionale
Capo	II — Tutela giurisdizionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(26) Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali/art-152-autorita-giudiziaria-ordinaria/versione/27

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it